

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE VII FALLIMENTARE

SOVRAINDEBITAMENTO: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Ricorso ex art. 14 ter della Legge 27/01/2012 n.3

Il signor Umberto Antonio FERDICO, C.F. FRDMRT44T19A506X, nato ad Avegno (Ge) il 19 dicembre 1944 e residente in Genova viale Goffredo Franchini n. 22 int. 6 assistito e coadiuvato dalla dott.ssa Annamaria Roggiolani iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Genova al n. 346A, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., con studio in Genova, via Maragliano n. 10/A (PEC annamaria.roggiolani@peczetamail.it), rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, giusta procura allegata in calce alla presente, dagli avvocati Diego Dapelo (C.F. DPLDGI69B02D969C, pec d.dapelo@pec.studiolegalefadda.it, fax 010.812987) e Stefano Fadda (C.F. FDDSFN66L23D969W, pec s.fadda@pec.studiolegalefadda.it, fax 010.812987) presso il cui studio in Genova, via Peschiera n. 22 elegge domicilio,

con l'ausilio del Professionista Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di composizione delle Crisi da sovraindebitamento – ODCEC Genova – nella persona del dott. Daniele Burlando, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, con studio in Genova, via B. Bosco 57/2, PEC dott.burlando@pec.it

PREMESSO CHE

- il ricorrente si trova nella situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 della L. n. 3/2012, caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le

obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina un'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

- o in data 09 febbraio 2019 lo stesso ha depositato presso l'OCC istituito dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova istanza per la nomina di un professionista facente le funzioni di Gestore della Crisi, poi nominato nella persona del dott. Daniele Burlando iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., con studio in Genova, via B. Bosco n. 57 int. 2, quale esperto per svolgere le funzioni attribuite dalla L. n. 3/2012;
- o il ricorrente riveste la qualifica di "consumatore" in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriale o professionale;
- o ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. n. 3/2012, il ricorrente:
 - non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;
 - non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla predetta legge n. 3/2012;
 - non ha subito per cause a sé imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;

[REDACTED]

2. PATRIMONIO DEL DEBITORE

Di seguito viene delineato il piano nelle sue linee essenziali con l'esposizione delle entrate e delle uscite conseguenti ai pagamenti offerti ai creditori.

2.1 ATTIVITÀ PATRIMONIALI E REDDITUALI MESSE A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI

L'attivo messo a disposizione per la presente procedura di liquidazione è costituito prevalentemente da finanza esterna, per l'importo di euro 32.000,00 che verrà erogato sotto forma di finanziamento da parte di un istituto bancario a seguito della garanzia fidejussoira rilasciata al 100% dalla fondazione antiusura di Santa Maria del Soccorso (cfr. all. 3) oltre alla quota disponibile della propria pensione mensile pari ad euro 300,00 al netto delle spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare, della quota di euro 470,00 mensili destinata al rimborso del finanziamento *de quo* e della quota di euro 132,00 a pagamento del finanziamento aut [REDACTED]

Il ricorrente:

- non è proprietario di immobili;

- è titolare del conto corrente n. 576 presso BPM che, ad oggi, presenta un saldo negativo di circa 1.000;
- è proprietario del veicolo targato EC891VR, immatricolato in data 24 maggio 2010, acquistato usato nel 2018 e, in ogni caso, di non rilevante valore (all. 4), che non può essere messo a disposizione dei creditori in quanto utilizzato esclusivamente per soddisfare le esigenze sanitarie 

;
- è altresì proprietario di un motociclo targato DL04781, immatricolato il 10 marzo 2009, in pessimo stato di conservazione, comunque messo a disposizione dei creditori.

L'arredo presente presso l'abitazione familiare (come risulta dalla documentazione fotografica all.5) è di modico valore.

In merito agli atti di disposizione patrimoniali degli ultimi cinque anni si evidenzia che dal signor Ferdico non sono stati posti in essere atti dispositivi patrimoniali in danno ai creditori negli ultimi cinque anni (cfr autocertificazione sub 11).

Il ricorrente riporta di seguito le certificazioni uniche degli ultimi tre anni, da cui è possibile desumere la propria capacità reddituale.

REDDITO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Redd. mp.	67.392.7	67.424.2	67.424.2
Imp.netta	22.038.6	22.097.0	22.097.07
Add.reg.e com.	1.870.14	1.871.13	1.871.13

Red.netto	43483.99	43.456.04	43.456.04
------------------	-----------------	------------------	------------------

2.2 FABBISOGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA

Come già anticipato, il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla coniuge e dal figlio, [redacted] privi di redditi propri. [redacted],

[redacted]

e [redacted]

[redacted]. Per soddisfare i bisogni propri e della famiglia il signor

Ferdico ritiene che siano necessari circa euro 2.400,00 mensili, come risulta

dagli importi meglio dettagliati nella seguente tabella:

ELENCO SPESE	
[redacted]	€ 1.000,00
[redacted]	€ 200,00
[redacted]	€ 25,00
[redacted]	€ 35,00
[redacted]	€ 700,00
[redacted]	€ 100,00
[redacted]	€ 100,00
[redacted]	€ 100,00
[redacted]	€ 140,00
TOTALE	€ 2.400,00

Nel dettaglio le voci sopra riportate sono state così individuate:

- l'importo del canone di locazione è stato desunto dal contratto di locazione stipulato in data 25 giugno 2010, con clausola di aggiornamento annuale del valore del canone mensile nella misura contrattata del 75% della variazione Istat, comprensivo anche degli oneri condominiali, salvo conguaglio annuale. Si fa presente che il signor Ferdico sta cercando una diversa sistemazione abitativa meno costosa tenuto conto che il canone

odierno è piuttosto alto parametrato alla situazione economica attuale in cui versa;

- gli importi delle utenze (gas, luce, telefono) sono stati stimati sulla base della media delle corrispondenti spese sostenute negli ultimi mesi;
- l'importo della TARI deriva dalla media del totale dovuto per l'anno 2017/2018;
- le voci residue, in particolare spese sanitarie, sono state stimate sulla base delle necessità personali del coniuge e del figlio entrambi bisognosi di cure e sulla base delle abitudini personali del richiedente.

3. RICOSTRUZIONE DEL PASSIVO

Il ricorrente espone le seguenti poste debitorie.

3.1 Debiti verso finanziarie / istituti bancari.

Il signor Ferdico ha contratto, a scopo personale per i bisogni della propria famiglia, i seguenti finanziamenti erogati da finanziarie e istituti bancari:

3.1.1

3.1.2

OMISSIS

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

OMISSIS

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

OMISSIS

OMISSIS

3.2 Canoni di locazione.

Il signor Ferdico risulta altresì moroso dei canoni di locazione (pari ad euro [REDACTED] mensili) relativi all'immobile in cui risiede con la famiglia per un importo ad oggi corrispondente ad euro [REDACTED].

Non risultano contenziosi fiscali pendenti.

3.3 Crediti prededucibili

Alla posizione sopra indicata si devono aggiungere i compensi dei seguenti professionisti:

- 3.3.1** Advisory, professionista che collabora alla preparazione e redazione dell'istanza di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 prestando assistenza al sovraindebitato durante lo svolgimento dell'intera procedura, pari ad euro 2.500,00 oltre CP e Iva per un totale di euro 3.172,00;
- 3.3.2** Professionista nominato a svolgere funzione di OCC, pari ad euro 3.990,00 oltre C.P. ed IVA per un totale di euro 5.062,50 determinato in conformità all'art. 15 comma 9 della L. n. 3/2012, ossia apportando una riduzione del 40% al compenso calcolato per il curatore, ex DM n. 30/2012.;

3.3.3 legale che collabora con l'advisory alla preparazione e redazione dell'istanza di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012, euro 500,00 oltre C.P.A. ed Iva per un totale di euro 635,00;

oltre ad euro 200,00 per imposta di registro per decreto di apertura, per complessivi euro 9.069,50.

4. ELENCO DEI DIRITTI REALI O PERSONALI SU BENI DI PROPRIETA' O IN POSSESO DEL DEBITORE

Il ricorrente risulta nullatenente e, conseguentemente, è ed è stato impossibilitato a compiere atti dispositivi patrimoniali e/o atti in danno dei creditori negli ultimi cinque anni né risulta aver rilasciato fidejussioni in favore di terzi. La sua unica proprietà, sulla quale insiste il finanziamento [redacted] di cui al punto 3.1.12 per la somma residua di euro 5.416,00, è costituita dall'autoveicolo Daimler AG targato EC891VR che non può essere oggetto di liquidazione ex art. 14 ter in quanto è indispensabile per far fronte alle esigenze sanitarie del figlio come sopra illustrate.

5. PROPOSTA DI PROGETTO DI PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Considerata l'entità del proprio debito e l'ammontare delle attività disponibili, il debitore si trova nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori.

Il signor Ferdico si è pertanto determinato a chiedere a codesto Ill.mo Tribunale di essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012, mettendo a disposizione una quota mensile della propria pensione –

quale unico reddito disponibile – pari ad euro 300,00 mensili per n. 60 rate oltre alla somma di euro 32.000,00 erogata dal Fondo Antiusura Santa Maria del Soccorso.

In merito al Fondo Antiusura Santa Maria del Soccorso, questo risulta disponibile a prestare fidejussione per l'intero per il finanziamento della somma di euro 32.000,00 che verrà concesso da un Istituto di credito alle seguenti condizioni: n. 72 rate mensili di euro 470,00 ca comprensivi di capitale e interessi e il Ferdico si impegna alla restituzione integrale mediante l'autorizzazione alla delegazione di pagamento della rata mensile di euro 470,00 ca a favore dell'istituto bancario da parte dell'Inps. Il progetto di distribuzione della somma dovrebbe venire nei seguenti termini:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione di cui al punto 3.3;
- il pagamento integrale necessario per evitare il rischio che il locatore intimi sfratto per morosità che comporterebbe ulteriore costi di ricerca nuova abitazione e trasloco e spese processuali di cui al punto 3.2;
- pagamento integrale delle rate di finanziamento dell'autoveicolo per la somma residua di euro 4.888,00 di cui al punto 3.1.12;
- il pagamento parziale dei restanti creditori, adottando una decurtazione dei loro crediti residui nella misura del 52.58% e quindi un grado di soddisfazione del 47.42%, percentuale ammessa *ex lege*.

Come già indicato, il ricorrente ha entrate derivanti unicamente dal reddito da pensione pari a euro 3.300,00, secondo l'accreditamento di novembre 2018, ed uscite per il sostentamento proprio e della propria famiglia per circa 2.400,00 euro. La somma che potrebbe ragionevolmente essere messa a disposizione

della massa creditoria ammonta ad 300,00 euro mensili tenuto conto che una quota mensile della pensione pari ad euro 470,00 ca deve essere destinata al rimborso del finanziamento ottenuto grazie alla fidejussione del Fondo Antiusura ed una quota di euro 132,00 mensili per l'estinzione del finanziamento auto fino al 27.06.2022

Si precisa inoltre che l'esecuzione del presente piano richiede la revoca della cessione volontaria della quota del quinto della pensione (euro 580,00) in favore di ██████████ per effetto del decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012 da parte di codesto Ill.mo Tribunale, così da avere quale attivo disponibile l'intero ammontare della pensione netta mensile, già indicata.

Sul punto si evidenziano ancora:

6. VANTAGGI DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.

La presente procedura liquidatoria rappresenta il miglior soddisfacimento di creditori in quanto agli stessi viene assicurata una percentuale immediata di pagamento al momento dell'erogazione che avverrà nel termine di 30 giorni dal decreto di apertura della procedura e una percentuale di soddisfacimento dei creditori stessi di circa il 47% quindi non irrisoria, tenuto conto della natura chirografaria dei creditori e delle gravi condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo familiare.

Tutto ciò premesso, il signor Ferdico, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, allegata la Relazione Particolareggiata dell'OCC di cui all'ar. 14-ter, co. 3, L. n. 3/2012, chiede accogliersi le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accolta la domanda di liquidazione del patrimonio, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità previsti dall'art. 7, comma 2, lett. a e b, L. 3/2012, ritenuta la documentazione prodotta idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore:

- 1) dichiarare aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 1, L. 3/2012;
- 2) nominare il Liquidatore nella persona dell'OCC;
- 3) disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari e/o esecutive;
- 4) con il decreto di apertura di liquidazione del patrimonio, disporre la revoca della cessione del quinto della pensione in favore di ██████████ pari ad euro 580,00 mensili per i motivi sopra indicati;
- 5) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- 6) ammettere la soddisfazione in prededuzione degli importi sopra determinati, o in altri diversi eventualmente stabiliti;

Si producono i seguenti documenti:

1. istanza ex art. 15, comma 9 L. n. 3/2012 depositata;
2. provvedimento di nomina dell'OCC dell'ODECEC di Genova;
3. dichiarazione del Fondo Antiusura "Santa Maria del Soccorso";
4. visura PRA;
5. elenco e fotografie arredi;
6. elenco creditori con indicazione delle somme dovute;
7. CU anni 2019 – 2018 – 2017 - 2016;

8. elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, quale suo nucleo familiare;
9. autocertificazione stato di famiglia;
10. dichiarazione di avere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accesso alla procedura;
11. dichiarazione beni a disposizione;
12. relazione particolareggiata ex art. 14 ter, comma 3.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che la presente procedura è soggetta a contributo unificato fisso pari ad euro 98,00.

Genova, 23 dicembre 2019

avv. Diego Dapelo

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Umerto Antonio FERDICO nato Avegno (Ge) il 19/12/1944 ed residente in Genova, viale Goffredo Franchini n. 22 int. 6, Codice Fiscale FRDMRT44T19A506X, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni sua fase, gli avvocati Diego Dapelo (Codice Fiscale DPLDGI69B02D969C) e Stefano Fadda (Codice Fiscale FDDSFN66L23D969W), conferendo loro, congiuntamente e disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire e rinunciare agli atti.

Dichiaro di essere stata resa edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.


Autorizzo i predetti difensori al trattamento dei miei dati personali in conformità alla legge.

Eleggo domicilio nello studio dei miei difensori in Genova, via Peschiera n. 22.



La firma è autografa

avv. Diego Dapelo



avv. Stefano Fadda

spese mensili allegato sub 13, dal mese di luglio 2019 è stata eliminata la voce di euro 300,00 mensili **[REDACTED]**

[REDACTED] La coniuge del signor Ferdico non è titolare di alcun reddito proprio essendo casalinga;

4. si produce riepilogo dei versamenti mensili netti della pensione relativi all'anno 2019, compresa la 13ma, facendo presente che non è possibile produrre il CU2020, il quale verrà consegnato nel mese di marzo / aprile, dopo il conguaglio fiscale che avverrà nel mese di febbraio (all. 22);
5. riguardo ai redditi da lavoro autonomo percepiti dal debitore negli anni 2016/2017/2018, si richiama integralmente quanto esposto nella Relazione Particolareggiata del Gestore dott. Burlando da pag. 20 a pag. 24 e vengono qui allegati le dichiarazioni dei redditi Unico (all. 23). Per l'anno 2019 viene allegato il contratto di lavoro autonomo occasionale stipulato con **[REDACTED]**, scadente il 2 aprile 2020, con un corrispettivo annuo di euro 5.000,00 al lordo della ritenuta del 20% oltre al conguaglio fiscale in sede di dichiarazione (prod. 24), precisando che il debitore intende continuare tale attività, seppur in misura ridotta, dovendo assistere il figlio malato e quindi compatibilmente con l'evoluzione della malattia. In caso di attività verrà prodotta al Liquidatore la relativa documentazione;
6. si produce tutta la documentazione acquisita: visura immobiliare a livello nazionale (prod. 25), anagrafe tributaria con il rapporto servizi finanziari (prod. 26), gli estratti conto degli ultimi cinque anni (prod. 27);

[REDACTED]

[REDACTED] vi;

10. l'indicazione dei pagamenti è stata compiuta solo ai fini di prevedere la presumibile misura di soddisfazione dei creditori, ma è chiaro, come è stato ribadito nel piano, che il pagamento dei creditori sarà effettuato dal Liquidatore, dopo il programma di liquidazione e la formazione dello stato passivo, secondo le regole del concorso, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, anche se nel caso in esame il debitore non ha beni eccettuati i beni mobili di casa e l'autoveicolo, oggetto di finanziamento non ancora interamente pagato;
11. in relazione alla finanza esterna, il debitore ha espresso la propria disponibilità a ricorrere ad un finanziamento da parte della Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso, che ha la principale finalità di aiutare i sovraindebitati perché, "*disperati*", non cadano vittima di usura. Nell'interesse del signor Ferdico si è voluto in questo modo offrire ai creditori un miglior soddisfacimento che, diversamente, non sarebbe realizzabile mettendo a disposizione soltanto la quota disponibile della propria pensione. Alla luce dei rilievi mossi sul punto dal Giudice, il debitore dichiara di rinunciare a detto finanziamento, la cui assunzione, peraltro, avrebbe comportato ulteriori sacrifici. Pertanto, una volta che il Giudice stabilisce i limiti necessari al sostentamento del nucleo familiare ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, L. 3/2012, la quota residua sarà messa interamente a favore dei creditori per la durata di 60 mesi.

12. con riferimento ai contratti di finanziamento con cessione volontaria del quinto della pensione e del trattamento di fine rapporto già stipulati al momento di presentazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, si osserva che il nuovo Codice della Crisi, anche se non ancora entrato ancora in vigore, svolge un ruolo determinante ai fini di una migliore interpretazione ed applicazione della normativa vigente andando infatti a superare il contrasto giurisprudenziale precedentemente in essere, delineatosi sostanzialmente in questi termini.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale la cessione del quinto non sarebbe opponibile alla massa dei creditori operando in maniera differente rispetto alla cessione del credito. In questo senso: la cessione del credito, quale contratto ad effetti reali, determina il trasferimento immediato del credito al cessionario (e quindi al finanziatore), diversamente dalla cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione che, quale contratto con meri effetti obbligatori, costituisce una cessione di crediti futuri perché il trasferimento del credito opera solo nel momento (futuro) in cui questo sorgerà contestualmente al pagamento della singola mensilità. Sulla scia di tale interpretazione i Tribunali si sono espressi nel senso di ritenere la cessione del quinto quale "*contratto pendente*" dal quale è ben possibile sciogliersi a norma dell'articolo 169 bis L.F., applicabile in via analogica alle procedure di composizione della crisi. Dovendosi anche considerare che in caso di procedura di Liquidazione dei beni non possono comprendersi nella liquidazione, a norma dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b), L. 3/2012, gli stipendi e le pensioni e ciò che il

debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, non può che ritenersi non in linea con il dettato normativo consentire al finanziatore trattenere un quinto della retribuzione (cfr. sul punto, Tribunale di Livorno 21.09.2016; Tribunale Livorno 15.02.2017).

Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, che nello specifico si è espresso con riferimento ad un Piano del Consumatore, la cessione del quinto sarebbe opponibile alla massa dei creditori solo per i primi tre anni, decorsi i quali l'intero importo dello stipendio/pensione può essere utilizzato per l'adempimento del Piano equiparando il decreto di omologazione del piano all'atto di pignoramento ex art. 12 bis, comma 7, L. 3/2012. In tal modo può trovare applicazione l'art. 2918 c.c., in base al quale *"le cessioni e le liberazioni di pigioni ed fitti non ancora scaduti eccedenti i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti se non sono trascritte anteriormente al pignoramento"*.

L'estrema rilevanza della problematica ha indotto il legislatore, nella formulazione del nuovo Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza a prevedere, all'art. 67, comma 3, che la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio/pensione.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Torino con Decreto del 25-26 luglio 2019 che, estendendone la portata anche alle procedure di

Liquidazione del patrimonio, ha ripreso il principio, già affermato nella pronuncia del 31 maggio 2018, che sul punto si riporta integralmente:

Si assume da parte della cessionaria l'insensibilità triennale della cessione in ragione dell'equiparazione del decreto di omologa del piano all'atto di pignoramento, ciò sulla base di un argomentato ed autorevole indirizzo giurisprudenziale di merito (Trib. Monza 26.7.2017, IlCaso.it). Sulla premessa che i crediti maturandi da lavoro, pur futuri, non sono meramente eventuali, poiché necessariamente identificati in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi (così Cass. 26.10.2002, n. 15141), consegue l'applicabilità dell'art. 2918 c.c. a mente del quale la cessione di tali crediti, ove notificata o accettata dal ceduto con atto di data certa anteriore, prevale sul pignoramento solamente per un triennio.

Se il decreto di omologazione equivale ad un pignoramento, se ne deduce l'applicazione dell'art. 2918 c.c.; di qui la falcidiabilità solo a partire dal quarto anno.

Tale orientamento, tuttavia, non pare condivisibile.

La legge 3/2012 dispone che il decreto di omologazione del piano (non diversamente dal decreto di apertura della liquidazione) "deve intendersi equiparato" all'atto di pignoramento; esso è equiparato, proprio perché, ontologicamente, non è un atto di pignoramento e, se lo è, lo ha da intendersi come pignoramento collettivo, come qualsiasi atto di apertura del concorso. La norma non può non essere letta in chiave sistematica con l'art. 6, da cui si ricava la natura concorsuale delle procedure di cui alla legge 3/2012. Diversamente, ove non se ne ritenesse la concorsualità, non avrebbe alcun significato la previsione fondamentale di cui all'art. 10, primo comma, lett. c), come pure quella analoga dell'art. 12 ter, primo comma ed anche quella di cui all'art. 14 quinquies, primo comma: il divieto di azioni esecutive o cautelari e l'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio de quo; in altri termini, l'esatto opposto degli effetti della procedura esecutiva individuale.

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, appunto perché concorsuali, hanno la comune finalità ed attitudine di assicurare l'intangibilità del patrimonio (coinvolto dalla procedura che potrebbe anche non essere la totalità dei beni, se non nell'ipotesi della liquidazione) a beneficio dei creditori concorsuali.

Nelle procedure negoziali (accordo) o paranegoziali (piano del debitore), a differenza della procedura residuale della liquidazione, necessariamente universale, potranno - al più - non essere coinvolti tutti i creditori (si pensi al mutuo ipotecario non scaduto) o ricompresi tutti i beni, quante volte l'una e/o l'altra condizione permettano comunque il soddisfacimento dei creditori concorsuali ed il superamento della situazione di sovraindebitamento; nondimeno la concorsualità è assicurata proprio dal vincolo sul patrimonio offerto dal blocco delle azioni esecutive e cautelari, nonché dall'inefficacia, a certe condizioni, dell'acquisto di diritti di prelazione.

Con specifico riguardo al piano del consumatore, poi, l'equiparazione all'atto del pignoramento consegue all'obbligatorietà dello stesso, una volta omologato, per tutti i creditori anteriori e all'impossibilità di esecuzione individuale anche per i creditori per causa o titolo posteriore (art. 12 ter, co. 2°, ult. cpv.). Ed è tanto vero che il decreto di omologazione del piano o dell'accordo non è un atto di pignoramento, che speciale tutela viene ex lege riservata proprio al

crediti impignorabili di cui si postula il soddisfacimento necessariamente integrale: previsione per definizione incompatibile con un pignoramento individuale ed anzi ad essa antitetica.

Il decreto di omologa è sì da intendersi equiparato al pignoramento, ma proprio al fine di tutelare la concorsualità, non certo per sovvertirla. Vincola il patrimonio, non un singolo bene od un singolo cespite e tutela i creditori concorsuali nel loro complesso; nell'opposta traiettoria argomentativa, l'invocazione dell'art. 2918 c.c. finisce per sottrarre un creditore chirografario al concorso, anziché assoggettarlo allo stesso, così frustrando la finalità stessa della procedura.

La tesi giurisprudenziale invocata, peraltro, conforta circa il fatto che, di là della - assunta - relativa e temporanea inopponibilità della cessione, il credito è però astrattamente ricompreso nel patrimonio del pignorato (o suo equiparato), poiché, diversamente, non avrebbe senso il vincolo triennale.

Dunque, esclusa - per le ragioni enunciate - l'infalciabilità triennale, resta invece ribadita la piena ricomprensione del quinto ceduto in garanzia fra le utilità disponibili per il debitore ai fini del piano o dell'accordo.

Giova in ultimo osservare che la natura concorsuale della procedura in parola - e la conseguente applicazione dei relativi principi - trova conferma nel più recente ed innovativo indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 aprile 2018, n. 9087) che espressamente ascrive le procedure di cui alla legge 3/2012 alle procedure concorsuali, da ciò inferendo la legittimità dell'applicazione analogica, per analogia legis o analogia juris di norme ricomprese nell'ambito dello stesso plesso normativo e che, per essere speciali, non sono però eccezionali e, come tali insuscettibili di applicazione analogica. S'intende, applicazione analogica da valutare con il necessario scrupolo caso per caso, anche avuto riguardo al variabile declinarsi della concorsualità in relazione alle diverse procedure e al loro maggiore o minor tasso di negoziabilità: "la sfera della concorsualità può essere oggi ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell'autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all'orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le

liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi di sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili [...]. Restano invece all'esterno di questo perimetro immaginario solo gli atti interni di autonoma ri-organizzazione dell'impresa, come i piani attestati di risanamento, e gli accordi di natura esclusivamente stragiudiziale, che non richiedono nemmeno un intervento giudiziale di tipo meramente omologatorio" (Cass. 9087/2016, cit.)

Ma, nel caso di specie, è semmai l'applicazione analogica di norme inerenti l'esecuzione individuale che dovrebbe essere invocata, sulla scorta del solo dato letterale dell'equiparazione del decreto di omologazione all'atto di pignoramento, con ciò però finendo per confliggere con l'essenza stessa della moderna e minimale concorsualità (utilizzando lo stesso incedere argomentativo e terminologico della Suprema Corte), fondata su tre profili: "i) una qualsivoglia forma di interlocuzione con l'autorità giudiziaria, con finalità quantomeno protettive" (nella fase iniziale) e di controllo (nella fase conclusiva); ii) il coinvolgimento formale di tutti i creditori, quanto meno a livello informativo e fosse anche solo per attribuire ad alcuni di essi un ruolo di estranei, da cui scaturiscono conseguenze giuridicamente redeterminate; iii) una qualche forma di pubblicità*.

Nel caso in cui si volesse ritenere che tale orientamento giurisprudenziale in merito all'opponibilità o meno della cessione del quinto ai creditori sia applicabile solo al piano del consumatore e all'accordo di composizione della crisi, al caso in esame, equiparando la liquidazione del patrimonio ad un vero e proprio fallimento, risulterebbe comunque applicabile l'art. 72 L.F. sui rapporti pendenti, peraltro ripreso dal nuovo Codice della Crisi all'art. 270 u.c. proprio in tema di Liquidazione Controllata; essendo la cessione del quinto un contratto ad effetti obbligatori e, quindi, un contratto pendente ancora ineseguito, al Liquidatore dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di sciogliersi dallo stesso.

La legge n. 3/2012, pur non richiamando espressamente l'art. 72 L.F., prevede all'art. 14 *decies* che il liquidatore, in caso di apertura della procedura, possa esercitare ogni azione prevista dalla legge,

finalizzata allo svolgimento dell'attività di amministrazione e liquidazione di tutti i beni, onde pervenire al soddisfacimento di tutti i creditori, con causa o titolo anteriore, quale è il finanziatore cessionario, secondo le regole del concorso nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

Tutto ciò premesso, ritenuto di aver esaurientemente fornito tutti i chiarimenti richiesti, si dichiara la propria disponibilità ad ulteriori precisazioni o integrazioni in merito, che la S.V. Ill.ma ritenesse necessaria.

Seguendo la numerazione delle produzioni depositate congiuntamente al Ricorso 23.12.2019 si produce la seguente documentazione:

13. prospetto spese 2019;
14. estratti conto mensili Carta di Credito;
15. ricevute spese mediche;
16. spese trasporti;
17. versamenti AMIU e altri trasporti;
18. contratto di locazione;
19. certificato stato di famiglia;
20. certificato INPS [REDACTED];
21. documentazione rapporto di lavoro [REDACTED];
22. estratto INPS versamenti mensili;
23. certificazione UNICA;
24. contratto di lavoro [REDACTED];
25. visura immobiliare a livello nazionale;
26. anagrafe tributaria;
27. estratti conto degli ultimi 5 anni;

28. autorizzazione del Tribunale;

29. relazione integrativa OCC;

30. inventario dei beni.

Genova, 22 gennaio 2020

avv. Diego Dapelo
(anche per il collega Stefano Fadda)

Procedimento 1/2020 Liq.

TRIBUNALE DI GENOVA
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato

sciogliendo la riserva;

vista l'istanza di liquidazione dei beni ai sensi dell' art. 14-ter della legge n. 3/2012 depositata da Umberto Antonio Ferdico il 3/1/2020;

vista la documentazione allegata;

vista in particolare la relazione del Dott. Daniele Burlando in qualità di Organo di Composizione della Crisi e la documentazione allegata;

visto e richiamato il decreto in data 4-7/1/2020;

vista la memoria integrativa in data 22/1/2020 e la documentazione allegata;

vista la nota di deposito in data 5/2/2020 e la documentazione allegata;

vista la nota di deposito in data 24/2/2020 e la documentazione allegata;

visti i chiarimenti forniti dalla parte ricorrente e dall' O.C.C. alle udienze del 27/1/2020, 10/2/2020 e la documentazione depositata;

rilevato che la richiesta di "liquidazione dei beni" ex art. 14 ter e seg. della legge n. 3/2012 può essere accolta alla luce delle "integrazioni/precisazioni" della parte ricorrente - in particolare la memoria integrativa in data 22/1/2020 - e del Dott. Daniele Burlando;


rilevato, invero, che è stata depositata dal Dott. Daniele Burlando, professionista in possesso dei requisiti previsti dall' art. 28 della Legge Fallimentare, nominato ai sensi dell' art. 15 della legge n. 3/2012, la relazione prevista dall' art. 14 ter, comma tre, della legge;

rilevato che la domanda è ammissibile perché Umberto Antonio Ferdico è pensionato e svolge anche un' attività di lavoro autonomo occasionale;

rilevato che sussiste la condizione di c.d. sovraindebitamento ai sensi dell' art. 6, secondo comma, lett. a), della legge n. 3/2012 tenuto conto dell' ingente esposizione debitoria maturata dall' istante per la maggiore parte nei confronti di banche e finanziarie e dell' evidente squilibrio tra tali debiti ed il patrimonio del debitore, "prontamente liquidabile per farvi fronte", costituito essenzialmente da una quota dei redditi da pensione e lavoro autonomo, come "descritto/costruito" in atti: il debitore non è proprietario di beni immobili e vive in una casa in affitto con la moglie ed un figlio;

IL GIUDICE

Dott. Roberto Bonino



rilevato che è stata prodotta la documentazione prevista dagli artt. 9, comma 2, e 14-ter, comma 3, della legge n. 3/2012;

rilevato che il professionista ha dichiarato che la documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda è completa ed attendibile;

rilevato che, alla luce delle complete verifiche compiute dall' O.C.C., anche nel corso del procedimento dopo il primo decreto in data 4-7/1/2020, non risultano atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;


rilevato che nel ricorso il debitore ha chiesto di *revocare* la cessione del quinto della pensione in favore di [REDACTED];

rilevato che, come già chiarito nel decreto in data 4-7/1/2020, il Giudice non ritiene di potere "revocare" la cessione – provvedimento non previsto in caso di apertura della liquidazione del patrimonio essendo il liquidatore tenuto a compiere tutte le azioni necessarie a conseguire i beni compresi nel patrimonio da liquidare ex art. 14-decies della legge n. 3/2012 – ma ritiene di poter calcolare la quota di reddito del debitore/ricorrente compresa nella liquidazione al lordo di tale cessione/trattenuta mensile sulla pensione erogata dall' INPS in favore di Umberto Antonio Ferdico;

rilevato, invero, che la liquidazione del patrimonio è un procedimento di natura concorsuale con la conseguenza che vale anche per tale procedura la regola dell' inopponibilità della cessione del credito futuro per i ratei di pensione maturati dopo l' apertura del procedimento (in senso conforme Trib. Milano 18/2/2019; Trib. Livorno 21/9/2016; Trib. Grosseto 9/5/2017; Trib. Torino 8/6/2016; Trib. Pistoia 27/12/2013; Trib. Napoli Nord 18/5/2018; Trib. Busto Arsizio 27/12/2019);

rilevato, invero, che la cessione del quinto dello stipendio o della pensione realizza un trasferimento di credito futuro che esplica efficacia meramente obbligatoria fino a quando il credito non diventa esigibile con la conseguenza che i crediti per ratei di pensione maturati e diventati esigibili dopo l'apertura del procedimento concorsuale non possono essere opposti alla procedura e non possono andare a beneficio dell' unico creditore che ha concesso il finanziamento garantito dalla cessione del quinto della pensione poiché con tale strumento si consentirebbe al creditore anteriore di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori, su un credito futuro del debitore/pensionato non ancora venuto ad esistenza e per il quale non si è ancora prodotto l' effetto reale del trasferimento (argomenti in senso conforme in Cass. n. 9997/1996; Cass. n. 6422/2003; Cass. n. 17590/2005; Cass. n. 551/2012); ne consegue che, per la parte rimasta impagata alla data

IL GIUDICE
Umberto Antonio Ferdico



di apertura del concorso, il creditore cessionario del quinto della pensione – il quale non beneficia di un effetto definitivo ma può giovare soltanto di una modalità di riscossione divenuta incompatibile con la procedura concorsuale – non potrà che subire l'effetto della falcidia (in senso conforme la giurisprudenza di merito sopra richiamata);

rilevato, pertanto, che il reddito da pensione e da lavoro autonomo del debitore istante è compreso nella liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter, sesto comma, lett. b) e 14-quinquies, secondo comma, lett. f), nella misura di **€ 1.500,00 mensili**, importo così determinato:

entrate "*medie mensili nette*" attuali del debitore, al lordo della cessione del quinto della pensione: **€ 3.600,00 circa** (€ 3.300,00 da pensione + € 330,00 da lavoro autonomo/occasionale);

entrate "*medie mensili nette*" attuali del figlio convivente: **€ 1.145,00 circa** (€ 295,00 da pensione + € 850,00 da lavoro autonomo/occasionale);

spese congrue "*mensili medie*" necessarie al mantenimento della famiglia composta dal debitore, dalla moglie casalinga e dal figlio convivente: **€ 2.400,00** come confermato anche all'udienza del 27/1/2020 e come documentato in atti;

entrate complessive "*mensili medie nette*" attuali della famiglia: **€ 4.745,00** circa (€ 3.600,00 + € 1.145,00 = € 4.745,00);


rapporto tra "*entrate del debitore ed entrate complessive della famiglia*" su base mensile: $€ 3.600,00 / € 4.745,00 = 75\%$ circa;

rapporto tra "*entrate del figlio ed entrate complessive della famiglia*" su base mensile: $€ 1.145 / € 4.745,00 = 25\%$ circa;

il debitore potrebbe/dovrebbe quindi contribuire alle spese complessive della famiglia nella misura di circa il 75% mentre il figlio convivente potrebbe/dovrebbe contribuire alle spese complessive della famiglia nella misura di circa il 25%;

quota del reddito del debitore che deve contribuire alle spese del suo mantenimento e del mantenimento della famiglia: 75% di **€ 2.400,00 = € 1.800,00** che si può arrotondare ad **€ 2.000,00** tenuto conto ~~_____~~ (~~_____~~ ~~_____~~);

quota del reddito mensile da pensione e lavoro del debitore che può essere compresa nella liquidazione: **€ 1.600,00** (€ 3.600,00 - € 2.000,00 = € 1.600,00) arrotondata ad **€ 1.500,00**, tenuto conto di possibili spese impreviste, per 60 mesi come precisato al capo 11) della memoria integrativa in data 22/1/2020;



in quanto le maggiori somme percepite dal debitore devono essere lasciate nella disponibilità di Umberto Antonio Ferdico per le esigenze del mantenimento suo e della sua famiglia rilevato che nella liquidazione sono comprese per legge "tutti i beni" del debitore ex art. 14 ter, primo comma, della legge n. 3/2012, fatta eccezione per le "cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge" ex art. 14 ter, sesto comma, lett. d): in particolare nella liquidazione devono essere compresi anche i veicoli di cui il debitore è proprietario sebbene, per le ragioni indicate in atti, l' autoveicolo può essere lasciato nella disponibilità del debitore sino alla sua effettiva liquidazione ex art. 14-quinquies, secondo comma, lett. e); ritenuto, quindi, che può essere disposta l' apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell' art. 14 quinquies della legge n. 3/2012;

P.Q.M.

Visto l' art. 14 quinquies della legge n. 3/2012

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni e crediti di Umberto Antonio Ferdico, nato ad Avegno (GE) il 19/12/1944, c.f. FRD MRT 44T19 A506X, fatta eccezione per i crediti impignorabili e per le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

NOMINA


liquidatore il Dott. Daniele Burlando, con studio in Genova, il quale dovrà depositare la dichiarazione prevista dall' art. 14-quinquies, secondo comma, lett. a) della legge n. 3/2012 e successive modifiche;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

DISPONE

che il liquidatore formi l' inventario di tutti i beni da liquidare e comunichi a tutti i creditori l'apertura del procedimento ai sensi dell' art. 14 sexies della legge n. 3/2012;



FISSA

nella misura di € 1.500,00 mensili per 60 mesi la quota del reddito da pensione e lavoro autonomo compresa nella liquidazione:

ORDINA

la trascrizione del decreto a cura del liquidatore con riguardo ai beni mobili registrati compresi nella liquidazione autorizzando il debitore ad utilizzare il veicolo targato EC891VR sino al momento della sua effettiva liquidazione;

ORDINA

la consegna al liquidatore di tutti i beni mobili facenti parte del patrimonio da liquidare autorizzando il debitore ad utilizzare il veicolo targato EC891VR sino al momento della sua effettiva liquidazione;

ORDINA


al liquidatore di procedere agli incombeni previsti dagli articoli 14-sexies, 14-septies, 14-octies E 14-novies e 14-decies della legge n. 3/2012;

DISPONE

che, a cura del professionista nominato liquidatore ed a spese del ricorrente, vengano immediatamente pubblicati la domanda e relative integrazioni nonché il presente decreto, sul sito internet del Tribunale di Genova, sezione pubblicità legale, **PREVIO OSCURAMENTO:**

DELLE PARTI RELATIVE AI "SOLI DATI SENSIBILI" DEL DEBITORE;

DELLE PARTI CHE RIGUARDANO "SOGGETTI TERZI RISPETTO AL DEBITORE";



con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal
ricorrente al professionista nominato liquidatore senza indugio, secondo le modalità dallo stesso
professionista indicate.


Si comunichi alla parte ricorrente e al liquidatore a cura della Cancelleria

Genova 3 Marzo 2020

Il Giudice designato

Dott. Roberto Bonino

IL GIUDICE
Dott. Roberto Bonino



TRIBUNALE DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI CANCELLERIA

6/03/2020

CAPO UFFICIO CANCELLERIA
Dott. Roberto Bonino